

REPUBBLICA ITALIANA




Regione Siciliana
Assessorato Territorio e Ambiente

DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE
Servizio 3 "ASSETTO DEL TERRITORIO E DIFESA DEL SUOLO"

Piano di gestione del Rischio di Alluvioni

Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni

NORME DI ATTUAZIONE



Novembre 2015



INDICE

ARTICOLO 1	1
Finalità del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni	1
ARTICOLO 2	1
Efficacia delle norme del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni	1
ARTICOLO 3	1
Strumenti di attuazione del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni	1
ARTICOLO 4	2
Disciplina delle aree a pericolosità idraulica e Valutazione di compatibilità degli strumenti urbanistici	2
ARTICOLO 5	5
Invarianza Idraulica	5
ARTICOLO 6	6
Disciplina dei siti di attenzione idraulici	6
ARTICOLO 7	8
Fasce fluviali - Definizioni	8
ARTICOLO 8	8
Disciplina delle aree comprese nelle fasce fluviali	8
ARTICOLO 9	9
Attività di ricognizione	9
ARTICOLO 10	10
Opere di attraversamento	10
ARTICOLO 11	11
Tombinature e coperture.	11
ARTICOLO 12	11
Impianti di trattamento delle acque reflue e di approvvigionamento idropotabile	11
ARTICOLO 13	12
Interventi di riqualificazione ambientale e di rinaturazione	12
ARTICOLO 14	12
Manutenzione del reticolo idrografico	12
ARTICOLO 15	13
La Programmazione degli interventi - Gli studi di fattibilità	13
ARTICOLO 16	14
Coordinamento con i Piani per l'Assetto Idrogeologico	14



ARTICOLO 1

Finalità del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni

1. Il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni persegue l'obiettivo di ridurre le conseguenze negative per la salute umana, per il territorio, per i beni, per l'ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività economiche e sociali derivanti dalle stesse alluvioni anche al fine dello sviluppo sostenibile della comunità.
2. A tal fine tutte le istituzioni competenti in materia improntano il loro operato ai principi di reciproca leale collaborazione e garantiscono la partecipazione effettiva dei cittadini sin dalla fase di elaborazione delle azioni attuative del Piano.

ARTICOLO 2

Efficacia delle norme del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni

1. Il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni è redatto ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 49/2010 nell'ambito delle attività di pianificazione di cui agli artt. 65, 66, 67 e 68 del D. Lgs. 152/2006.
2. Ai sensi dell'art. 7 comma 6 del dlgs 49/2010 e dell'art. 65 commi 4 e 6 del D.Lgs 152/2006 le disposizioni della presente normativa hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici nonché per i soggetti privati. Gli enti competenti adeguano alle prescrizioni del presente Piano gli atti di pianificazione e di programmazione già adottati o approvati.

ARTICOLO 3

Strumenti di attuazione del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni

1. Il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni è attuato attraverso l'azione coordinata di tutte le istituzioni competenti in materia mediante:
 - a. l'adozione delle Misure di Salvaguardia e delle Norme di Attuazione del Piano stesso adottate dalla Giunta Regionale;
 - b. l'adozione degli strumenti di pianificazione e degli atti di programmazione previsti dalla normativa statale e regionale e di quelli individuati nel Piano stesso;
 - c. l'adeguamento dei piani regolatori generali;
 - d. la programmazione e attuazione degli interventi di manutenzione;
 - e. l'attuazione prioritaria delle misure di prevenzione ivi compresa la pianificazione regionale, comunale e intercomunale di protezione civile;
 - f. la realizzazione degli interventi di protezione e prevenzione, previa loro individuazione e programmazione nell'ambito di studi di fattibilità;
 - g. l'adozione da parte dell'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente, di concerto con la Presidenza della Regione – Dipartimento regionale della



Regione Siciliana

- protezione civile, sentita la Giunta regionale, di specifiche direttive di indirizzo, settoriali o per ambiti territoriali;
- h. l'adozione, da parte dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente e da parte del Dipartimento regionale della protezione civile, di specifiche linee guida tecniche;
 - i. il ricorso agli strumenti delle procedure disciplinate dal Codice degli Appalti;
 - j. ogni altro strumento di programmazione e di attuazione, sia a livello regionale sia a livello subregionale.
 - k. l'attuazione delle misure di protezione civile.
2. Ai fini del comma 1, sono promosse modalità di gestione integrata a livello di bacino e sottobacino idrografico, che perseguono la tutela e valorizzazione delle risorse idriche e degli ambienti connessi, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico. In tal caso gli strumenti di programmazione negoziata sono denominati "Contratto di Fiume".

ARTICOLO 4

Disciplina delle aree a pericolosità idraulica e Valutazione di compatibilità degli strumenti urbanistici

1. Nelle aree classificate P3 o P4, nonché in prossimità delle aree classificate come Rischio Moderato, Elevato e Molto Elevato risultanti dalle schede DRPC nell'ambito della pianificazione locale di protezione civile, i Comuni verificano la compatibilità idraulica delle previsioni degli strumenti urbanistici con i livelli di pericolosità indicati dal Piano. A tal fine elaborano uno studio di compatibilità idraulica finalizzato a:
 - a. verificare le previsioni urbanistiche in relazione al livello di pericolosità;
 - b. definire le previsioni urbanistiche ammissibili e le attività esercitabili;
 - c. individuare le norme d'uso e le prescrizioni attuative;
 - d. individuare gli interventi idonei a garantire l'assetto idraulico del territorio e il rispetto del principio d'invarianza idraulica;
 - e. individuare le indicazioni costruttive per l'applicazione di tecniche di riduzione della vulnerabilità (floodproofing).
2. Lo studio redatto, al più tardi, in sede di formazione e di adozione degli strumenti urbanistici, o degli aggiornamenti, o delle varianti, qualora riguardanti le aree di cui al comma 1, secondo le direttive di cui all'art. 3, comma 1, lettera g, è sottoposto a parere del Servizio del Genio Civile territorialmente competente che si esprime entro 60 giorni.
3. Qualora lo studio sia effettuato in sede di adozione degli strumenti urbanistici sottoposti alla procedura di VAS il parere è reso in sede di adozione del giudizio di compatibilità ambientale.
4. I progetti degli interventi ricadenti nelle predette aree per le quali è stata verificata la compatibilità idraulica ai sensi del comma 1, sono corredati da studio idrologico e



- idraulico finalizzato a verificare che l'intervento sia realizzato in maniera compatibile con lo stato di dissesto, nel rispetto delle prescrizioni contenute nello studio di compatibilità di cui al comma 1. Lo studio definisce, inoltre, le tecniche costruttive di riduzione della vulnerabilità e gli interventi atti a rispettare il principio d'invarianza idraulica, di cui al successivo art. 5.
5. Lo studio idrologico e idraulico di cui al comma precedente, redatto secondo le direttive di cui all'art. 3, comma 1, lett. g, debitamente asseverato da tecnico abilitato, è valutato dall'autorità competente all'adozione di provvedimenti abilitanti alla realizzazione dell'intervento edilizio nel caso di interventi di trasformazione urbanistica o edilizia di privati, o dal soggetto competente ad esprimere parere tecnico all'approvazione del progetto nel caso di opere pubbliche.
 6. Nelle more della valutazione della compatibilità di cui al comma 2 nelle aree di cui al comma 1, sono vietate la realizzazione di opere e le attività di trasformazione dello stato dei luoghi di carattere urbanistico ed edilizio, relativamente agli elementi individuati in E4 ed E3.
 7. In queste aree, in alternativa alla verifica di compatibilità idraulica, la realizzazione di elementi inseriti nelle classi E4 ed E3 è subordinata all'esecuzione di tutti gli interventi necessari alla riduzione della pericolosità esistenti nell'intera area classificata come pericolosa progettati conformemente alle previsioni degli studi di fattibilità di cui al successivo art.15.
 8. La documentazione tecnica comprovante la realizzazione degli interventi di riduzione della pericolosità di cui al precedente comma 7 dovrà essere trasmessa all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente che, previa valutazione da parte di un' apposita commissione congiunta tra il Dipartimento Regionale dell'Ambiente e il Dipartimento regionale della Protezione Civile, provvederà alla conseguente riclassificazione dei livelli di pericolosità.
 9. Nelle more della valutazione della compatibilità di cui al comma 2, in queste aree P3 e P4 sono esclusivamente consentiti:
 - a. La prosecuzione delle attività agricole e i cambi colturali, fermo restando che gli stessi non danno luogo a richieste di risarcimento del danno nei confronti dell'Amministrazione regionale. Sono comunque fatti salvi il rispetto di i pareri e vincoli discendenti da altre normative e gravanti sull'area.
 - b. Gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica.
 - c. Le opere di difesa, di sistemazione e di manutenzione idraulica, atte a mitigare il rischio.
 - d. Eccezionalmente, la realizzazione di nuovi interventi infrastrutturali e nuove opere pubbliche o di interesse pubblico, nonché l'ampliamento o la ristrutturazione delle esistenti, a condizione che sia incontrovertibilmente dimostrata l'assenza di alternative di localizzazione e che sia compatibile con la pericolosità dell'area. In tali casi, la compatibilità può essere conseguita a seguito di interventi di mitigazione del rischio. I progetti dovranno essere corredati da uno studio di compatibilità idraulica redatto secondo le direttive di cui all'art. 3,



Regione Siciliana

- comma 1, lett.g. Il parere di compatibilità idraulica è reso dal Servizio del Genio Civile territorialmente competente.
- e. Nuove costruzioni necessarie per la conduzione aziendale delle attività agricole esistenti, non localizzabili nell'ambito dell'azienda agricola, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili rispetto al livello idrico definito dalla piena di riferimento.
 - f. Gli interventi relativi ad attività di tempo libero compatibili con la pericolosità idraulica della zona, che non comportino edificazione o riduzione della funzionalità idraulica e purché siano attivate opportune misure di allertamento contemplate nel Piano comunale di protezione civile e non comportino il pernottamento e siano autorizzate dal comune in relazione ai profili della pubblica e privata incolumità previa verifica da parte del comune della compatibilità degli stessi..
 - g. Occupazioni temporanee, se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non recare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena previa verifica di compatibilità da parte del Servizio del Genio Civile territorialmente competente..
 - h. Gli interventi di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a),b), c), d) della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione dell'attuale capacità d'invaso delle aree stesse.
 - i. I depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattive autorizzate, da realizzarsi secondo le modalità prescritte dai dispositivi di autorizzazione.
10. Nelle more della valutazione della compatibilità di cui al comma 2 nelle aree P4 e P3 gli interventi relativi agli elementi E1 o E2 sono ammissibili previo parere del Servizio del Genio Civile territorialmente competente rilasciato sullo studio idrologico idraulico elaborato dal soggetto titolare dell'intervento, redatto secondo la direttiva di cui all'art. 3, comma 1, lett.g.
11. Nelle aree P4 e P3 non è consentito l'uso abitativo e commerciale dei locali interrati e/o seminterrati degli edifici da realizzare, né è consentita la modifica di destinazione nei locali interrati e/o seminterrati degli edifici esistenti.
12. Nelle aree a pericolosità P2, P1, la realizzazione degli interventi previsti dagli strumenti urbanistici, generali e attuativi, e di settore vigenti è consentita previa verifica di compatibilità dell'intervento.
13. A tal fine i progetti degli interventi sono corredati da un adeguato studio idrologico-idraulico redatto e asseverato da tecnico abilitato, esteso ad un ambito significativo, con il quale si dimostri la compatibilità fra l'intervento ed il livello di pericolosità esistente. Lo studio verifica che l'intervento sia realizzato in maniera compatibile con lo stato di dissesto, definisce inoltre le tecniche costruttive di riduzione della vulnerabilità (floodproofing) e gli interventi atti a rispettare il principio d'invarianza idraulica, di cui al successivo art. 5.
14. Lo studio è redatto secondo le direttive di cui all'art. 3, comma 1, lett.g ed è valutato:



- a. per gli interventi ricadenti in area a pericolosità P2, dal Servizio del Genio Civile territorialmente competente;
 - b. per gli interventi ricadenti in area a pericolosità P1, dall'autorità competente all'adozione di provvedimenti abilitanti alla realizzazione dell'intervento edilizio;
15. Tutti gli studi di cui ai commi precedenti devono tener conto degli elaborati cartografici del P.G.R.A. e del P.A.I., onde identificare le interazioni fra le opere previste e le condizioni idrauliche dell'area.

ARTICOLO 5

Invarianza Idraulica

1. Ai fini della presente normativa si intende per:
 - a. *invarianza idraulica*: principio in base al quale le portate di deflusso meteorico scaricate dalle aree urbanizzate o di nuova urbanizzazione nei ricettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di quelle preesistenti all'urbanizzazione;
 - b. *invarianza idrologica*: principio in base al quale sia le portate sia i volumi di deflusso meteorico scaricati dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di quelli preesistenti all'urbanizzazione;
 - c. *drenaggio urbano sostenibile*: sistema di gestione delle acque meteoriche urbane, costituito da un insieme di strategie, tecnologie e buone pratiche volte a ridurre i fenomeni di allagamento urbano, a contenere gli apporti di acque meteoriche ai corpi idrici ricettori mediante il controllo “alla sorgente” delle acque meteoriche, e a ridurre il degrado qualitativo delle acque.
2. I comuni in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali, dei loro aggiornamenti e delle varianti, generali o parziali o che, comunque, possano recare trasformazioni del territorio tali da modificare il regime idraulico esistente, stabiliscono che le trasformazioni dell'uso del suolo comportanti variazioni di permeabilità superficiale rispettino il principio dell'invarianza idraulica e possibilmente idrologica, anche mediante l'applicazione dei principi e dei metodi del drenaggio urbano sostenibile. Tali principi vanno rispettati anche per le aree già urbanizzate oggetto di interventi di ristrutturazione o anche ricostruzione di tutto o parte dell'edificato.
3. Gli strumenti urbanistici individuano e definiscono le infrastrutture pubbliche necessarie per soddisfare il principio dell'invarianza idraulica e possibilmente idrologica sia per la parte già urbanizzata del territorio, sia per gli ambiti di nuova trasformazione, disciplinano le modalità per il conseguimento dell'invarianza idraulica e possibilmente idrologica.
4. Nelle more dell'aggiornamento degli strumenti urbanistici secondo le indicazioni di cui ai commi precedenti si applicano alle trasformazioni urbanistiche le direttive generali di cui all'art. 3, comma 1, lett.g emanate ai fini del comma 2.
5. Sono fatte salve eventuali normative già adottate dai comuni per l'applicazione del principio dell'invarianza idraulica.



ARTICOLO 6

Disciplina dei siti di attenzione idraulici

1. Nelle aree classificate come “Siti di attenzione” nei Piani per l’assetto idrogeologico (P.A.I.), nonché in corrispondenza dei siti potenzialmente a rischio individuati nei piani di protezione civile sulla base delle procedure e dei criteri di cui alla Linea Guida regionali per la redazione dei piani di protezione civile comunali e intercomunali in tema di rischio idrogeologico (DPRS del 27/01/2011, GURS n. 8 del 18/02/2011), l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente e il Dipartimento regionale della protezione civile provvedono, nell’ambito delle risorse disponibili, ad effettuare studi e indagini necessari per la classificazione dell’effettivo livello di pericolosità e di rischio.
2. Gli enti locali possono effettuare di loro iniziativa studi volti alla definizione della pericolosità e del rischio dei siti di cui al comma 1 rientrante territori di loro competenza. Tali studi verranno presi in considerazione dall’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente solo se rispondenti ai requisiti minimi stabiliti dalle direttive di cui all’art.3, comma 1, lett.g.
3. L’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, a seguito degli studi eseguiti come ai precedenti commi del presente articolo, provvede ad aggiornare il P.G.R.A. e il P.A.I.
4. Nei siti di cui al comma 1, nelle more della classificazione di cui ai commi precedenti, l’attività edilizia e di trasformazione del territorio è disciplinata secondo quanto specificato nei commi seguenti.
5. La realizzazione di nuove opere pubbliche, infrastrutture pubbliche e/o d’interesse pubblico è soggetta a preliminare verifica di compatibilità idraulica da parte del Servizio del Genio Civile territorialmente competente. A tal fine i soggetti pubblici e gli altri soggetti competenti alla realizzazione dell’intervento trasmettono lo studio di compatibilità idraulica redatto con le finalità e secondo i contenuti stabiliti nelle direttive di cui all’art. 3, comma 1, lett.g. Il parere di compatibilità idraulica è reso dal Servizio del Genio Civile territorialmente competente.
6. La realizzazione di nuovi interventi edilizi di iniziativa privata relativi agli elementi rientranti tra quelli classificati come E3 e E4 sono soggetti a preventiva verifica di compatibilità idraulica da parte del Servizio del Genio Civile territorialmente competente. Lo studio di compatibilità idraulica sopra indicato è redatto dal comune o dal soggetto privato interessato. In quest’ultimo caso è presentato dal comune che ne valuta la conformità urbanistica in relazione alle previsioni contenute negli strumenti urbanistici generali o attuativi, relativamente all’area individuata come sito d’attenzione. In quella sede valuta altresì l’estensione dello studio in relazione alla destinazione urbanistica dell’area individuata come sito d’attenzione. Lo studio dovrà essere esteso a monte e a valle per un tratto sufficiente a garantire che:
 - a. l’area non è inondabile da monte;



- b. gli effetti di opere e restringimenti a monte o a valle sono trascurabili nel tratto interessato.
7. Lo studio dovrà essere esteso, come condizione minima, su tutte le aree contigue con la medesima destinazione urbanistica rientranti nel sito di attenzione. A tal proposito, nel caso di studi promossi da soggetti privati, qualora nell'area del sito d'attenzione ricadano più soggetti titolari di diritti di trasformazione edilizia il comune promuove l'effettuazione di uno studio unico eventualmente con il concorso di tutti i soggetti.
8. La realizzazione di nuovi interventi edilizi di iniziativa privata relativi agli elementi rientranti tra quelli classificati come E1 e E2 sono soggetti a preventiva verifica di compatibilità idraulica da parte del Servizio del Genio Civile territorialmente competente. Lo studio di compatibilità idraulica sopra indicato è redatto dal soggetto privato interessato. In quest'ultimo caso è presentato dal comune che ne valuta la conformità urbanistica in relazione alle previsioni contenute negli strumenti urbanistici generali o attuativi, relativamente all'area individuata come sito d'attenzione.
9. In corrispondenza degli elementi vulnerabili E4 ed E3 ricadenti nei siti di attenzione, in mancanza di studi di dettaglio come indicato ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo, non è consentito l'uso abitativo e commerciale e industriale dei locali interrati e/o seminterrati degli edifici, né è consentita la modifica di destinazione nei locali interrati e/o seminterrati.
10. Nei siti di cui al comma 1, nelle more delle more della classificazione di cui ai commi 1 e 2 sono comunque consentiti, gli interventi di seguito riportati:
 - a. La prosecuzione delle attività agricole e i cambi colturali, fermo restando che gli stessi non danno luogo a richieste di risarcimento del danno;
 - a. Gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
 - b. Le opere di difesa, di sistemazione e di manutenzione idraulica, atte a mitigare il rischio;
 - c. Gli interventi relativi ad attività di tempo libero compatibili con la pericolosità idraulica della zona, che non comportino edificazione o riduzione della funzionalità idraulica e purché siano attivate opportune misure di allertamento e non comportino il pernottamento e siano autorizzate dal comune in relazione ai profili della pubblica incolumità;
 - d. Occupazioni temporanee, se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non recare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena.
 - e. Gli interventi di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a), b), c) e d) della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;
 - f. I depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattive autorizzate da realizzarsi secondo le modalità prescritte dai dispositivi di autorizzazione.
11. Tutti gli studi di cui ai commi precedenti sono redatti secondo le direttive emanate ai sensi dell' art. 3, comma 1, lett. g, e devono tener conto degli elaborati cartografici del



P.G.R.A. e del P.A.I., onde identificare le interazioni fra le opere previste e il perimetro dei siti di attenzione idraulici.

ARTICOLO 7

Fasce fluviali - Definizioni

1. L'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, nell'ambito delle risorse disponibili, provvede ad individuare per i corsi d'acqua principali e per gli affluenti principali (partendo dalla sezione fluviale che sottende un bacino idrografico con superficie almeno superiore a 10 km²) le fasce fluviali così come di seguito definite:
 - a) Fascia fluviale A: area inondata a seguito di piene con tempo di ritorno di 50 anni;
 - b) Fascia fluviale B: area inondata a seguito di piene con tempo di ritorno di 100 anni non compresa nella fascia A
 - c) Fascia fluviale C: area inondata a seguito di piene con tempo di ritorno di 300 anni non compresa nelle fasce A e B.
2. All'interno della Fascia A è, altresì, individuata la fascia di pertinenza fluviale denominata A0. I soggetti gestori degli invasi, ai sensi della circolare della Protezione Civile N. DSTN/2/22806 del 13 dicembre 1995 e della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 luglio 2014, devono valutare la massima portata di piena transitabile in alveo a valle dello sbarramento contenuta nella fascia A0 di pertinenza fluviale il cui valore non dovrà essere superato nel corso delle manovre ordinarie degli organi di scarico.

ARTICOLO 8

Disciplina delle aree comprese nelle fasce fluviali

1. Nelle fascia fluviale A sono perseguiti gli obiettivi di:
 - a. assicurare il deflusso della piena di riferimento;
 - b. garantire il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo;
 - c. salvaguardare gli ambienti naturali, prossimi all'alveo, da qualsiasi forma di inquinamento;
 - d. favorire l'evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese idrauliche edelle opere d'arte, rendendo le sponde più stabili, limitando la velocità della corrente, evitando che imateriali di deriva creino, in caso di esondazione, ostacolo al deflusso delle acque
 - e. salvaguardare ed eventualmente ampliare le aree di naturale espansione delle piene, al fine di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica del corso d'acqua in relazione alla capacità d'invaso e laminazione delle piene delle aree predette.
2. Nelle fasce fluviali A e B sono promossi prioritariamente:



- a. interventi di riqualificazione ambientale e fluviale, la sistemazione, regimentazione, difesa e manutenzione idraulico-forestale, opere di miglioramento agrario e fondiario, di rimboschimento ed altri interventi di riqualificazione comunque denominati tesi alla riduzione delle condizioni di pericolosità idraulica o che, comunque, non ne determinano un aggravio;
 - b. gli interventi di gestione naturalistica e di costituzione o ampliamento delle aree naturali di espansione senza che ciò costituisca titolo per il risarcimento danni
3. Nelle fascia fluviale A si applicano le norme di cui all'art 4 relative alle aree di pericolosità idraulica P3;
 4. Nella fascia fluviale B gli interventi previsti da strumenti urbanistici comunali sono realizzati previa verifica di compatibilità idraulica. A tal fine i progetti degli interventi sono corredati da studio di compatibilità idraulica sottoposto a parere da parte.
 5. Nella fascia fluviale C i progetti degli interventi sono corredati da studio di compatibilità idraulica asseverato da tecnico abilitato.
 6. Alla fasce di pertinenza fluviale(fascia A0) si applicano le norme definite ai precedenti commi 1,2 e 3 del presente articolo perla fascia A.

ARTICOLO 9

Attività di ricognizione

1. La Regione provvede ad effettuare, nell'ambito delle risorse disponibili, l'attività di ricognizione lungo i corsi d'acqua e le relative pertinenze, nonché nelle aree demaniali, al fine di rilevare le situazioni che possono determinare maggiore pericolo, incombente e potenziale, per le persone e le cose ed a identificare gli interventi di manutenzione più urgenti.
2. L'attività di cui al comma 1 è effettuata ponendo particolare attenzione su:
 - a) le opere e gli insediamenti presenti in alveo e nelle relative pertinenze;
 - b) i restringimenti nelle sezioni di deflusso prodotti dagli attraversamenti o da altre opere esistenti;
 - c) le situazioni d'impedimento al regolare deflusso delle acque, con particolare riferimento all'accumulo di inerti e relative opere di dragaggio, anche lungo lotti diversi e derivazioni in alveo;
 - d) le situazioni di dissesto, in atto o potenziale, delle sponde e degli argini;
 - e) l'efficienza e la funzionalità delle opere idrauliche esistenti, il loro stato di conservazione;
 - f) qualsiasi altro elemento che possa dar luogo a situazione di allarme.
3. Alle attività di cui ai commi 1 e 2 provvede la Regione, con il concorso degli enti locali, di tutti gli uffici regionali aventi competenza nel settore idrogeologico, del Dipartimento regionale della protezione civile, dei consorzi di bonifica e dei soggetti



proprietari o gestori di opere interferenti con il reticolo idrografico, di attraversamenti e tombinate. Il coordinamento delle attività è svolto dall'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente che a tal fine emana, sentiti gli altri Assessorati competenti nel settore, entro 60 giorni dalla pubblicazione del PGRA apposite Direttive (art. 3, comma 1, lett.g).

4. I risultati dell'attività di ricognizione costituiscono elemento conoscitivo per individuare interventi di manutenzione prioritari e per l'attivazione delle misure di protezione civile da parte dei soggetti competenti.
5. Le attività di cui ai commi precedenti possono essere integrate da studi di settore e da attività ricognitive, specificatamente orientate alla conoscenza delle situazioni e dei luoghi, da parte dei tecnici preposti ai presidi territoriali idraulici di 1° livello, così come definiti nell'allegato al PGRA riguardante il sistema di allertamento regionale ai fini di protezione civile, coordinati dal Centro Funzionale Decentrato – settore Idro della Regione Siciliana presso il Dipartimento regionale della protezione civile.

ARTICOLO 10

Opere di attraversamento

1. Le nuove opere di attraversamento stradale o ferroviario, o comunque le infrastrutture interessanti il reticolo idrografico, le fasce fluviali, o le aree pericolosità devono essere progettate nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche per la verifica idraulica di cui ad apposita direttiva come indicata all'art. 3, comma 1, lett.g.
2. Gli Enti proprietari o concessionari delle opere viarie di attraversamento del reticolo idrografico relativi ad aree a pericolosità P2, P3 o P4 predispongono, entro 24 mesi dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione del Piano, una verifica di compatibilità idraulica delle stesse sulla base di apposita direttiva di cui all'art. 3, comma 1, lett.g.
3. La verifica della compatibilità idraulica è inviata all'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, al Dipartimento Regionale della Protezione Civile e ai comuni territorialmente competenti. Gli enti proprietari o concessionari di cui al comma 2, in relazione ai risultati della verifica menzionata, individuano e progettano gli eventuali interventi strutturali correttivi e di adeguamento necessari a ricondurre i fenomeni di esondazione a condizioni di rischio compatibili con gli elementi a rischio presenti nell'area. Nelle more della realizzazione degli interventi di adeguamento, gli enti proprietari individuano, di concerto con i comuni territorialmente competenti e secondo le direttive del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, le misure di prevenzione atte a gestire le situazioni di rischio in relazione alle attività di cui alla Direttiva del presidente del Consiglio dei Ministri 27/02/2004.
4. Nella definizione degli studi e degli interventi di adeguamento va data priorità agli attraversamenti interessanti i centri urbani e che determinano situazioni di rischio per pericolosità classificabili almeno come P3.
5. Gli interventi di adeguamento di cui ai commi 3 e 4 sono assimilati ad interventi di protezione definiti nel P.G.R.A.



6. I soggetti pubblici e privati competenti costituiscono e aggiornano, secondo modalità definite e coordinate dall'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, un catasto delle opere di attraversamento o comunque interferenti con il reticolo idrografico. Il catasto è definito secondo le modalità stabilite in apposite linee guida tecniche definite dall'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. H.

ARTICOLO 11

Tombinature e coperture

1. Sul reticolo idrografico del distretto regionale della Sicilia non è consentito realizzare nuove tombinature o coperture né l'ampliamento di quelle esistenti, salvo quelle dirette ad ovviare a situazioni di pericolo e a garantire la tutela della pubblica incolumità.
2. Le opere di tombinatura e di copertura effettivamente ammesse devono, comunque, essere realizzate secondo gli indirizzi generali definiti nella direttiva di cui all'art. 3, comma 1, lett.g.
3. I soggetti pubblici o privati proprietari o concessionari predispongono, entro 24 mesi dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione del Piano, una verifica idraulica delle opere di tombinamento dei corsi d'acqua naturali con priorità a quelle in corrispondenza degli attraversamenti dei centri urbani, sulla base delle metodologie tecniche definite nella direttiva di cui all'art. 3, comma 1, lett.g. Le Amministrazioni competenti in relazione ai risultati della verifica menzionata, individuano e progettano gli eventuali interventi strutturali di adeguamento necessari, privilegiando, ovunque sia possibile, il ripristino di sezioni di deflusso a cielo libero.
4. Nelle more della realizzazione degli interventi di adeguamento gli enti proprietari o concessionari individuano di concerto con i comuni territorialmente competenti e secondo le direttive del Dipartimento Regionale della Protezione Civile le misure di prevenzione atte a gestire le situazioni di rischio in relazione alle attività di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27/02/2004.
5. I soggetti pubblici e privati competenti costituiscono e aggiornano, secondo modalità definite e coordinate dall'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, un catasto delle opere di tombinamento. Il catasto è definito secondo le modalità stabilite in apposite linee guida tecniche definite ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett.h, .

ARTICOLO 12

Impianti di trattamento delle acque reflue e di approvvigionamento idropotabile

1. L'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente di concerto con l'Assessorato dell'Energia definisce, con apposite direttive, le prescrizioni e gli indirizzi per la riduzione del rischio idraulico a cui sono soggetti gli impianti di trattamento delle acque reflue e gli impianti di approvvigionamento idropotabile ubicati nelle aree a pericolosità P4 o P3, o nella fascia fluviale A.



2. I proprietari e i soggetti gestori di impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, di potenzialità superiore a 2000 Abitanti Equivalenti, e di impianti di approvvigionamento idropotabile, ubicati nelle aree a pericolosità P4 o P3 e nelle aree a Rischio Moderato, Elevato o Molto Elevato di cui alle schede DRPC del Piano comunale di protezione civile o nella fascia fluviale A, predispongono, entro 24 mesi dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione del Piano, o per le fasce fluviali dalla pubblicazione del Decreto di individuazione delle fasce fluviali, di una verifica del rischio idraulico a cui sono soggetti i suddetti impianti, sulla base delle direttive di cui al comma 1.
3. Gli stessi proprietari e soggetti gestori, in relazione ai risultati della verifica menzionata, individuano e progettano e realizzano gli eventuali interventi di adeguamento necessari, sulla base delle richiamate direttive.

ARTICOLO 13

Interventi di riqualificazione ambientale e di rinaturazione

1. Il Piano ha l'obiettivo di promuovere interventi di gestione naturalistica delle piene, di riqualificazione ambientale e rinaturazione che favoriscano:
 - a. la riattivazione e l'avvio di processi evolutivi naturali e il ripristino di ambienti umidi naturali;
 - b. il ripristino, il mantenimento e l'ampliamento delle aree a vegetazione spontanea e degli habitat tipici, allo scopo di favorire il reinsediamento delle biocenosi autoctone e di ripristinare, ove possibile, gli equilibri ambientali e idrogeologici;
 - c. il recupero dei territori perifluviali ad uso naturalistico e ricreativo.
2. L'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente definisce, con linee guida tecniche, i criteri e gli indirizzi concernenti gli interventi di riqualificazione paesistico-ambientale e di rinaturazione e del loro monitoraggio.

ARTICOLO 14

Manutenzione del reticolo idrografico

1. La Regione promuove la manutenzione del reticolo idrografico e delle opere idrauliche come misura preventiva di gestione del rischio idraulico al fine di mantenere
 - a. in buono stato ambientale il reticolo idrografico, eliminando ostacoli al deflusso delle piene ;
 - b. in buone condizioni idrogeologiche ed ambientali i versanti;
 - c. in piena funzionalità le opere di difesa essenziali alla sicurezza idraulica ed idrogeologica;



2. La manutenzione del reticolo idrografico è altresì finalizzata a conseguire la tutela e il ripristino della naturalità dell'alveo, la tutela della biodiversità, la riqualificazione dell'ambiente fluviale
3. Gli interventi di manutenzione dei corsi d'acqua sono attuati sulla base delle risorse disponibili previa definizione di programmi di manutenzione elaborati a scala di bacino idrografico o sub-bacino, redatti dalle amministrazioni regionali competenti sentite anche le proposte degli enti locali e degli altri uffici competenti.
4. I programmi costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione e realizzazione degli interventi di manutenzione e individuano, altresì, i soggetti competenti ai sensi del R.D. 523/1904. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 12 del R.D. 523/1904 e sono escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo le opere di difesa aventi ad esclusiva finalità la conservazione di un ponte o di una strada pubblica ordinaria o ferrata; la manutenzione di tali opere compete all'amministrazione tenuta alla conservazione del ponte o della strada ai sensi dell'art. 12 del R.D. 523/1904.
5. I criteri di programmazione, di progettazione e realizzazione degli interventi sono definiti nella direttiva di cui all'art. 3, comma 1, lett.g
6. Le Amministrazioni competenti costituiscono e aggiornano, il catasto delle opere di difesa idraulica, ai fini della programmazione degli interventi di manutenzione. Il catasto è definito secondo le modalità stabilite in apposite linee guida di cui all'art. 3 comma 1 lett. h dall'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente .

ARTICOLO 15

La Programmazione degli interventi - Gli studi di fattibilità

1. Lo studio di fattibilità costituisce lo strumento di programmazione e il quadro di riferimento per l'individuazione e progettazione degli interventi di protezione. Lo studio di fattibilità definisce le caratteristiche prestazionali e funzionali degli interventi per raggiungere gli obiettivi fissati valutando gli effetti, le priorità i costi e benefici degli interventi, sia sotto l'aspetto della sicurezza idraulica che sotto l'aspetto della qualità ecologica e della conservazione della natura.
2. Lo studio è redatto a scala di bacino o sub bacino in relazione alla dimensione territoriale dei fenomeni relativi alle aree di pericolosità sui quali intervenire.
3. Per ciascun bacino l'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente individua il soggetto responsabile dell'elaborazione dello studio in relazione alla competenza alla realizzazione degli interventi stabilita dal R.D. 523/1904.
4. Qualora fossero presenti più soggetti competenti viene individuato il soggetto competente al coordinamento ed elaborazione dello studio unitario.
5. Lo studio di fattibilità costituisce il presupposto per la progettazione e realizzazione degli interventi.
6. Nel caso di interventi afferenti le misure di drenaggio sostenibile lo studio di fattibilità è predisposto dal Comune competente alla realizzazione degli interventi.



Regione Siciliana

7. Gli studi sono elaborati secondo le direttive emanate ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett.g.
8. Lo studio è approvato dall'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente in sede di espressione del parere di VAS qualora lo stesso sia assoggettato a VAS. Nel caso in cui a seguito della verifica di assoggettabilità non si renda necessario il giudizio di compatibilità ambientale il parere è reso dall'Assessorato Regionale del Territorio e ambiente entro 60 giorni dalla ricezione dello studio. L'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente definisce, con apposita linea guida tecnica, i criteri e gli indirizzi tecnici necessari per la redazione e le procedure e modalità per l'espressione del parere.

ARTICOLO 16

Coordinamento con i Piani per l'Assetto Idrogeologico

1. Alle aree classificate come pericolose nei Piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico vigenti si applicano le norme riportate nei superiori articoli. A partire dall'entrata in vigore delle presenti norme o delle relative norme di salvaguardia l'art. 11 delle norme di attuazione del PAI allegate alla relazione Generale del Piano stralcio di bacino per l'Assetto idrogeologico della regione Siciliana è sostituito dall'art. 4 delle presenti norme.
2. Alle aree classificate a rischio R4 molto elevato o a rischio R3 elevato individuate nelle mappe di rischio di cui all'art. 6 del decreto legislativo 49/2010 si applicano le norme stabilite dall'art. 12 delle norme di attuazione del PAI allegate alla relazione Generale del Piano stralcio di bacino per l'Assetto idrogeologico della regione Siciliana
3. I Piani per l'Assetto Idrogeologico sono aggiornati per quanto riguarda la pericolosità e il rischio idraulico secondo le metodologie definite nel Piano di Gestione del Rischio Alluvioni e le ulteriori direttive emanate ai sensi dell' art. 3, comma 1, lett. g della presente normativa.